

Edizione di martedì 30 gennaio 2018

DICHIARAZIONI

[L'integrativa a favore è senza sanzioni](#)

di Fabio Garrini

PATRIMONIO E TRUST

[La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – II° parte](#)

di Sergio Pellegrino

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Avviamento negativo e imposta di registro nella cessione di azienda](#)

di Fabio Landuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Criterio del costo ammortizzato: doppio binario per il Fisco](#)

di Lucia Recchioni

ADEMPIMENTI

[La stampa dei registri entro il 31 gennaio](#)

di Dottryna

DICHIARAZIONI

L'integrativa a favore è senza sanzioni

di Fabio Garrini

La presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore** esclude l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente; con una delle risposte fornite nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 24 gennaio scorso, finalmente l'Agenzia chiarisce che la correzione a favore del contribuente di una dichiarazione **non deve essere colpita da alcuna sanzione**. Aspetto che in precedenza era tutt'altro che chiaro.

In particolare, il dubbio risiede nell'applicabilità della **sanzione residuale** di **€ 250** prevista dall'[**articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997**](#), operativa nei casi in cui non siano applicabili le sanzioni previste dai precedenti articoli 1, 2 o 5 (ossia le sanzioni in misura percentuale relative alle violazioni riguardanti le imposte dirette, gli adempimenti propri dei sostituti d'imposta, nonché quelle relative all'imposta sul valore aggiunto).

La dichiarazione integrativa a favore

La dichiarazione integrativa a favore ha ricevuto nuovo slancio dopo che, poco più di un anno fa, il **D.Lgs. 193/2016** ha modificato l'[**articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998**](#), di fatto ammettendo la presentazione di una dichiarazione che rettifichi l'imponibile o l'imposta a favore del contribuente **anche oltre il termine annuale** precedentemente posto (*rectius*, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo).

La nuova disciplina delle sanzioni tributarie introdotta con il **D.Lgs. 158/2015** è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria attraverso la [**circolare AdE 42/E/2016**](#), senza però affrontare il caso di **rettifica a favore del contribuente**.

Sul tema consta una datato documento, la [**circolare AdE 6/E/2002**](#), nella quale si afferma che *“Diversamente da quelle operate ai sensi del precedente comma 8, le correzioni operate ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni.”*

Nelle previgente disciplina le integrative a favore del contribuente (comma 8-bis) erano chiaramente distinte dalle più generali rettifiche nel termine quinquennale previste dal comma 8 (queste ultime, secondo il pensiero dell'Agenzia erano praticabili solo per le modifiche a favore dell'erario).

Questa affermazione certo depone a favore della non applicazione della sanzioni, anche se il fatto che tale posizione non sia stata rimarcata successivamente (posto che l'[**articolo 2 D.P.R. 322/1998**](#) è stato più volte rimaneggiato), e neppure ne sia fatto cenno nella [**circolare**](#)

[**42/E/2016**](#), lasciava più di qualche dubbio.

In particolare, il rischio è che tale rettifica a favore potesse costituire una delle ipotesi di **“dichiarazione inesatta”**, con l'applicazione della sanzione residuale minima di **€ 250**, che eventualmente sarebbe potuta essere oggetto di **ravvedimento operoso**.

Proprio tale aspetto è stato esaminato nei chiarimenti forniti dall'Agenzia. Il caso proposto è quello della presentazione della dichiarazione integrativa a favore per **correggere una mancata deduzione di un costo inerente e deducibile**.

L'Agenzia precisa quindi che risulta integrata la violazione relativa al contenuto della dichiarazione, che l'[**articolo 8 D.Lgs. 471/1997**](#) punisce con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2 mila, nei soli casi in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- la dichiarazione **non è redatta in conformità al modello** approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa **dati rilevanti per l'individuazione del contribuente** e, se diverso da persona fisica, del suo **rappresentante**;
- in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la **determinazione del tributo**;
- in essa non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei **controlli**.

Se ne deduce quindi che tale elencazione (prevista all'[**articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997**](#)) deve intendersi tassativa; il caso descritto, quindi, non può ricondursi all'ultima categoria, quella dei dati “prescritti per il compimento dei controlli”.

Va pertanto accolta con favore la posizione dell'Agenzia, informata **all'aspetto sostanziale della correzione**: l'indicazione di un minor costo a favore del contribuente non ha causato danno per l'erario, quindi la successiva correzione, operata **riducendo l'imponibile, non prevede l'applicazione di alcuna sanzione**.

L'Agenzia si è occupata dell'indicazione di un costo deducibile ma, per gli stessi motivi, medesime conclusioni possono essere raggiunte anche nel caso di correzioni che incidono sulla sola imposta, come ad esempio la mancata indicazione di **conti, ritenute o crediti d'imposta**.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – II° parte

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri su Euroconference News](#) abbiamo evidenziato come, nella **proposta di legge** depositata lo scorso 3 ottobre per introdurre una **disciplina organica per la tassazione indiretta del trust**, questa viene a dipendere dal fatto che il **trust** persegua o meno una finalità liberale.

Per i **trust liberali**, e quindi i **trust familiari in primis**, la **proposta di legge non si discosta molto dalla prassi** sin qui seguita da parte dell'**Agenzia delle entrate**.

Sull'atto di dotazione dei beni in trust deve essere infatti corrisposta l'**imposta sulle successioni e donazioni**, e a tal fine verrebbe introdotto nel [D.Lgs. 346/1990](#) un **nuovo articolo 3-bis**, rubricato *“Modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per gli atti dispositivi relativi a trust liberali”*.

La norma prevede che le **aliquote** e le **franchigie** debbano essere determinate sulla base del **rapporto di coniugio o familiare** che sussiste tra il **soggetto che effettua il trasferimento** e i **beneficiari del fondo**.

Il **valore dei beni** da considerare è quello esistente al **momento del trasferimento al trust**, mentre l'eventuale **cambiamento successivo** nella composizione qualitativa del fondo in **trust** non determina conseguenze ai fini del computo dell'imposta.

Qualora il **disponente sia anche beneficiario del trust**, non è dovuta l'imposta di successione e donazione, ma l'**imposta di registro in misura fissa**, in quanto l'atto si deve considerare **privo di contenuto patrimoniale**: attualmente l'Agenzia pretende invece l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota residuale dell'8%**.

La proposta di legge stabilisce anche come si debba procedere quando, come avviene frequentemente nella pratica, le **modalità di ripartizione del patrimonio** fra i b30eneficiari non sono predeterminate nell'atto istitutivo, ma **rimesse ad una successiva determinazione**.

Se vi sono beneficiari a cui si applicano **aliquote e franchigie differenti**, ad esempio un figlio e un fratello, l'imposta va calcolata in relazione a ciascun beneficiario, nato o esistente alla data dell'atto dispositivo, **dividendo il valore complessivo del patrimonio trasferito in trust per il numero dei beneficiari e applicando su ciascuna quota l'aliquota e la franchigia** prevista per i diversi beneficiari.

Qualora invece i beneficiari del *trust* rientrino nella **stessa “categorìa”**, si tratta ad esempio di due figli, nel computo dell'imposta si procede applicando **tante franchigie quanti sono i beneficiari** determinati o determinabili del *trust*, purché nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando sull'eventuale importo residuo **l'aliquota prevista**.

Nel caso in cui le quote o i beni destinati a ciascun beneficiario siano **già individuate** nell'atto istitutivo, l'imposta e la relativa franchigia sono calcolate sul **valore “predeterminato” della quota o dei beni che saranno trasferiti a ciascun beneficiario**.

Per la disposizione di **beni immobili** in *trust*, l'atto dispositivo sconta anche l'applicazione delle imposte **ipocatastali in misura proporzionale**.

L'**articolo 7** si occupa dell'imposizione delle **operazioni effettuate durante la vita del *trust***, precisando che **se cambia il trustee**, il conseguente trasferimento dei beni è soggetto all'**imposta di registro e alle ipocatastali in misura fissa** (e non quindi, logicamente, a imposizione proporzionale).

L'**articolo 8**, coerentemente con la prassi sviluppata dall'Agenzia, prevede che il **trasferimento dei beni ai beneficiari del *trust* liberale non realizza un presupposto impositivo** ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e che **eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in *trust* non sono rilevanti**.

Il **secondo comma** precisa, però, che qualora il trasferimento dei beni avvenga a favore di **soggetti diversi** rispetto ai beneficiari individuati al momento dell'atto dispositivo, **l'imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari**, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell'atto dispositivo e applicando le aliquote e le franchigie ai nuovi beneficiari nelle misure all'epoca vigenti.

Il **comma 3** prevede al riguardo l'effettuazione di un **conguaglio** qualora risultino differenze rispetto alla tassazione dell'atto dispositivo: se la **variazione è in aumento** rispetto all'imposta determinata al momento dell'atto dispositivo, il *trustee* **integra la differenza** relativa a ciascun beneficiario individuato al momento dell'atto devolutivo, mentre se è **in diminuzione**, ciascun beneficiario può presentare **istanza di rimborso** per la differenza ad esso spettante.

L'**articolo 9** si occupa, infine, dell'imposizione relativa ai ***trust* per scopo liberale o di pubblica utilità**.

Viene prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** e delle **ipocatastali in misura fissa**: questa sarebbe una novità importante, atteso che l'Agenzia ritiene in questo caso attualmente applicabile l'**imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota dell'8%**.

Nel contributo che verrà pubblicato domani su ***Euroconference News*** esamineremo invece quanto prevede la proposta di legge per la **tassazione dei *trust* non liberali**.

Master di specializzazione

“FARE TRUST”: IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Avviamento negativo e imposta di registro nella cessione di azienda

di Fabio Landuzzi

La recente sentenza della [**Corte di Cassazione n. 979 del 17 gennaio 2018**](#) fornisce uno spunto molto interessante nella dibattuta questione circa la **rilevanza dell'avviamento negativo** nella determinazione dell'**imponibile ai fini dell'imposta di registro** in caso di **cessione di azienda**.

La questione trae origine dal fatto che, come noto, per il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'[**articolo 51 del D.P.R. 131/1986**](#) il **“valore venale in comune commercio”** che costituisce la base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda deve intendersi **“compreso l'avviamento”** e **“al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa”**.

Poiché il Legislatore **non menziona** esplicitamente il caso dell'**avviamento negativo**, ci si chiede se in tema di tassazione del registro la sua eventuale presenza debba risultare non rilevante, come a dire che il Legislatore avrebbe con ciò inteso includere a tali fini solo il caso in cui si sia in presenza di un *goodwill*.

Ebbene, la sentenza in commento, aderendo alla tesi prevalente in dottrina, parte dal presupposto che poiché la norma è finalizzata a garantire che l'imposta di registro venga applicata su una **base imponibile** il più possibile **conforme al valore dell'azienda** in condizioni di libero mercato, allora non può non avere **assoluta rilevanza** anche il caso dell'**avviamento di segno negativo**, il quale verrà perciò computato a riduzione del prezzo di cessione, e quindi anche del valore dell'azienda trasferita.

Ciò è necessario, osserva la Cassazione, poiché altrimenti si avrebbe un risultato non certo in grado di misurare il **valore rispondente alla realtà**.

Peraltro, quando il **badwill è preesistente** rispetto alla cessione, ossia trova rappresentazione nelle scritture contabili del cedente nella forma dell'accantonamento ad un **fondo rischi e spese future**, la dottrina aveva già osservato che si poteva giungere alla conclusione della rilevanza di tale posta negativa ai fini della tassazione di registro anche in quanto si tratta di **passività risultante dalle scritture contabili**, laddove la nozione di **“passività”** a tali fini rilevante deve essere assunta in una dimensione più ampia a quella di **“debito”**.

Tuttavia, è assai frequente nella pratica che il *badwill* venga **iscritto a titolo originario** proprio **in occasione della cessione dell'azienda**, così che non si ha una sua preesistenza nelle scritture

contabili del cedente, e la tipizzazione sopra proposta non è quindi sempre di aiuto.

A questo proposito, però, la **sentenza in commento** – seppure tratti di un caso in cui nella contabilità del cedente era presente un fondo rischi e spese future rappresentativo delle perdite attese dalla gestione dell'azienda ceduta – osserva che non è da considerarsi dirimente, in senso contrario, la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti avenuti data certa, perché **una cosa sono le passività già prodotti e quindi rappresentative di componenti patrimoniali negative incluse nella somma delle singole poste, mentre altra cosa sono le perdite future**, di cui è appunto espressione numerica il **badwill**.

E questa soluzione muove proprio dall'assunto fondamentale per cui **l'avviamento è una "qualità intrinseca"** dell'azienda trasferita, **tanto se positivo quanto se negativo**.

Il valore dell'azienda può quindi correttamente risultare in concreto condizionato dall'**aspettativa di risultati negativi** negli esercizi successivi al trasferimento, ed è perciò legittimo che ciò assuma la sua dimensione economica nella negoziazione tra le parti anche nella **forma di uno "sconto-prezzo"** in grado di rendere comunque conveniente l'acquisizione dell'azienda seppure produttiva di perdite.

D'altronde, il fatto stesso che normativamente sia sancito che occorre tenere conto del **valore venale del compendio trasferito** e dell'**avviamento** anche quando contabilmente non espresso, è sintomatico di come la **valorizzazione contabile dell'azienda non possa ritenersi affatto esaustiva** ai fini della determinazione dell'imponibile dell'**imposta di registro**, e perciò anche quando grandezza rappresentata dall'avviamento assume oggettivamente un valore rettificativo *in peius*.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Criterio del costo ammortizzato: doppio binario per il Fisco

di Lucia Recchioni

Il **D.Lgs. 139/2015**, nel riformare la disciplina di bilancio, ha introdotto il nuovo criterio del **costo ammortizzato** per la valutazione dei **crediti**, dei **debiti** e dei **titoli**.

Il suddetto nuovo criterio di valutazione assume oggi anche **rilevanza fiscale**, in considerazione dell'attuale formulazione dell'[articolo 83 Tuir](#), che, a seguito delle modifiche operate con l'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#) oggi prevede che *“per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (...) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*.

Come precisato, tuttavia, dallo stesso [articolo 13-bis D.L. 244/2016](#), al successivo [comma 5](#), con riferimento alle operazioni **già avviate** alla data di entrata in vigore della riforma di bilancio e che **si protraggono per i periodi d'imposta successivi** a quello di prima adozione delle nuove regole, è necessario applicare, ai fini fiscali, **le precedenti regole**.

D'altra parte, se non fosse stato così previsto, il nuovo **sistema di tassazione** basato sulla **derivazione rafforzata** avrebbe comportato **salti** o **duplicazioni d'imposta** in tutti i casi in cui le operazioni sarebbero state assoggettate a regole diverse.

Dubbi potrebbero sorgere pertanto con riferimento agli effetti fiscali dell'applicazione del criterio di valutazione del **costo ammortizzato**, in considerazione della circostanza che:

- **in generale**, le nuove regole di valutazione trovano **applicazione retroattiva**,
- per espressa previsione dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 139/2015](#), le modifiche **possono** non essere applicate alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.

Infatti, tutte le società che **non hanno beneficiato della deroga** normativa, hanno applicato il criterio del costo ammortizzato anche nella **valutazione dei titoli acquisiti prima del 2016**, rilevando gli effetti del nuovo metodo di valutazione tra gli **utili (perdite) portati a nuovo**: in questi casi la **rideterminazione** dei valori di bilancio trova anche pieno riconoscimento fiscale?

Oppure è necessario applicare la disciplina transitoria e gestire in **doppio binario** i **titoli acquisiti prima del 2016**?

Orbene, come chiarito con la [risoluzione AdE 10/E/2018](#), se tutti i titoli (anche quelli acquisiti prima del 2016) sono stati valutati con il **criterio del costo ammortizzato**, gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a **due differenti regimi fiscali**:

1. **la disciplina fiscale previgente**, per i **titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016** e ancora in possesso della società negli esercizi successivi;
2. il recepimento del **criterio del costo ammortizzato**, per i **titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016**.

La [risoluzione AdE 10/E/2018](#) prosegue poi indicando come deve essere **imputata la riduzione dei titoli in magazzino** al momento della **vendita** degli stessi.

Sul punto viene in primo luogo chiarito che **non** vi sono, ad oggi, **disposizioni di legge** finalizzate ad indicare se la riduzione debba essere prioritariamente riferita agli **acquisti ante-2016 o post-2016**.

Al fine di non favorire **scelte arbitrarie**, pertanto, è stato ritenuto necessario richiedere l'adozione di un **criterio proporzionale**, in forza del quale la vendita dei titoli deve essere attribuita in base al **rapporto tra l'ammontare dei titoli della stessa specie** giacenti in ciascun dei due "magazzini fiscali" e **l'ammontare complessivo dei medesimi titoli** posseduti dalla Società.

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

La stampa dei registri entro il 31 gennaio

di Dottryna



Lo slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017 (per effetto del D.P.C.M. 26/07/2017) ha determinato un allungamento anche delle tempistiche previste per la stampa e conservazione elettronica dei registri contabili a cura dei soggetti interessati al 31 Gennaio 2018.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i termini e le modalità entro i quali i soggetti obbligati alla tenuta dei registri contabili devono procedere alla loro stampa e conservazione elettronica.

Entro il 31 gennaio 2018 i soggetti interessati sono tenuti alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo d'imposta 2016**, nonché alla conservazione elettronica dei documenti registrati su supporti informatici ([D.M. 17/06/2014](#)).

Relativamente al 2016, infatti, il **termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi** è slittato al 31 ottobre 2017 (per effetto del [D.P.C.M. 26/07/2017](#)) con conseguente differimento **“entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”**, del termine di stampa e conservazione sostitutiva dei registri contabili. Scadenza questa da ritenersi valida anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché dal 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva siano “disallineati” ([risoluzione 46/E/2017](#)).

Un aspetto controverso in materia è quello riguardante la data fissata per la stampa. Sul piano civilistico l'**articolo 2963 del cod. civ.** stabilisce che **“la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale”**. Pertanto, considerato che quest’anno il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è slittato al 31/10, il termine per la stampa dei registri è fissato al 31/01 (in generale, invece, essendo il 30/09 il termine di presentazione delle dichiarazioni, il termine per la stampa dei registri viene fissato al 30/12). Tuttavia, nell’ambito della [risoluzione 46/E/2017](#), l’Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio: **“a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare**

...concluterà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti Iva e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017". Seguendo tale indicazione di prassi, e non le disposizioni codicistiche, sembra che il termine vada computato esattamente in mesi.

Sul piano normativo è necessario il richiamo all'[**articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994**](#) ai sensi del quale *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"*. Tale disposizione ha **carattere generale** ed opera nei confronti di *"qualsiasi registro contabile"* tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, ecc.), non esclusi i registri multi-aziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal [**D.M. 22/12/1988 \(circolare 59/E/2001\)**](#).

Anche per la **conservazione sostitutiva** i termini sono slittati al 31 gennaio 2018. Ai sensi dell'[**articolo 3, comma 3, del D.M. 17/06/2014**](#) (che rinvia all'[**articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994**](#)), infatti, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda infine che – in caso di verifiche, controlli o ispezioni – ai sensi dell'[**articolo 5 del decreto 17/06/2014**](#), *"il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto"* ai sensi dell'[**articolo 35, comma 2, lettera d\) del D.P.R. 633/1972**](#).

La [**L. 205/2017, articolo 1, comma 909, lettera a\)**](#), ha disposto che gli obblighi di conservazione elettronica ([**art. 3 D.M. Economia 17.06.2014**](#)) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il **Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Con apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i tempi e le modalità di applicazione della disposizione. Inoltre, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)